



Procura della Repubblica

Firenze

prot 424/2023 INT.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la circolare sull'applicazione della normativa in tema di intercettazioni emessa dal Procuratore della Repubblica il 27/8/20 prot. 219/20;

sentito il Procuratore Aggiunto dr. Luca Turco e la proposta da questi formulata;

ritenuto necessario integrare la richiamata circolare a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, nella parte in cui ha modificato i commi 2 e 2 bis dell'art. 268 cpp;

rilevato che è necessario assicurare un approccio applicativo uniforme nella delicata materia delle intercettazioni ed è utile fornire indicazioni operative alla polizia giudiziaria operante;

DISPONE

il capitolo "*Trascrizione delle conversazioni e documentazione dei risultati delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria*" della circolare 27/8/20 prot. 219/20 è integrato come segue:

l'intervento legislativo operato con il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 mira a rafforzare l'effettività della previsione che siano trascritte esclusivamente le conversazioni ritenute rilevanti rispetto ai fatti oggetto di indagine.

Il comma 2 dell'art. 268 nella sua nuova formulazione vieta espressamente la trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non rilevante ai fini delle indagini; detto contenuto non deve essere neppure sommariamente riassunto o menzionato nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria; la stessa disposizione ora prevede che nei verbali sia apposta l'espressa dicitura: **'La conversazione omessa non è utile alle indagini'**.

Il comma 2-bis dell'art. 268 c.p.p., nell'affidare al pubblico ministero il compito di dare indicazioni e di vigilare sul contenuto dei verbali, al fine di evitare che siano

riportate conversazioni non rilevanti, o comunque espressioni lesive della reputazione delle persone, prescrive inoltre il divieto di riportare «*fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori*».

Conclusivamente:

- la polizia giudiziaria delegata alla esecuzione delle intercettazioni, telefoniche o ambientali, in alcun modo trascriverà, riassumerà, menzionerà il contenuto di conversazioni non rilevanti, ovvero non utilizzabili;

- nei relativi brogliacci, in corrispondenza della registrazione relativa alla comunicazione non rilevante, verrà apposta la dicitura: **la conversazione omessa non è utile alle indagini?**

- in caso di dubbio sulla rilevanza della conversazione, e prima di completare il relativo verbale, si consulterà il pubblico ministero precedente, operando in tal modo l'opportuno confronto con il magistrato ed anche procedendo a comune ascolto della conversazione, ove necessario, nell'ambito della sala CIT o remotizzando il file audio presso la postazione del pubblico ministero, assegnatario del procedimento, avendo cura di assicurare l'assoluta riservatezza dell'ascolto ed evitando qualsiasi anche involontaria propalazione del suo contenuto;

- la pg. verbalizzante eviterà in ogni caso di riportare nei verbali espressioni lesive della reputazione delle persone e fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, in tali casi, ove ciò sia rilevante ai fini delle indagini, limitandosi ad un sintetico sunto.

Si coglie l'occasione per allegare il testo della circolare richiamata.

Si dispone la trasmissione della presente ai Magistrati tutti dell'Ufficio, alle Sezioni di P.G., al personale amministrativo.

Si trasmetta altresì, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Consiglio Giudiziario in sede.

Firenze 16 OTTOBRE 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





Procura della Repubblica

Firenze

N. 219 /2020 INT.

Circolare sull'applicazione della nuova legge sulle intercettazioni

Appare opportuno fornire una prima serie di linee guida intese ad orientare ed uniformare le prassi dell'Ufficio e della polizia giudiziaria relativamente alla nuova disciplina delle intercettazioni per come definitivamente tracciata dal D.L. 30/12/2019 e dalla legge di conversione.

Entrata in vigore

La nuova disciplina si applica alle operazioni di intercettazione inerenti ai soli procedimenti penali iscritti a far data dal 1/9/2020.

Pertanto, riguardo ai procedimenti iscritti anteriormente al 1/9/2020, la nuova disciplina non trova alcuna applicazione, nemmeno relativamente alle captazioni iniziate ed eseguite dopo la sua entrata in vigore.

A tal proposito, risulta essenziale definire la nozione di procedimento, rilevante per la delimitazione dell'operatività della previgente normativa.

Appare corretto ancorare tale nozione alla data di iscrizione del procedimento relativo alla notizia di reato per la quale si procede ad operazioni di intercettazione, salvo che si tratti di ipotesi delittuosa connessa ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ad altra iscritta anteriormente al 1 settembre 2020.

Anche per evitare che nel medesimo procedimento le attività d'indagine siano sottoposte a discipline radicalmente dissimili e fra loro incompatibili, sarà dunque necessario procedere a separazione degli atti relativi alla nuova ipotesi di reato che risulti priva del legame connettivo qualificato ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

Il tema dovrà formare oggetto di attenta valutazione da parte del pubblico ministero (e di verifica e confronto con il Procuratore aggiunto di riferimento ovvero, per la materia generica, con il Procuratore), all'atto delle determinazioni concernenti l'avvio della procedura di cui agli artt. 267 e ss c.p.p.

Archivio delle intercettazioni

Per "Archivio delle intercettazioni" si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione e delle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione;

esso si compone di:

- *Archivio digitale delle intercettazioni (ADI)*, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al c.d. conferimento.

- *Archivio riservato TIAP*, ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.

- *Archivio riservato documentale*, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

Conferimento e deposito delle intercettazioni

Conferimento e deposito delle intercettazioni sono attività, pur facenti parte della medesima sequenza procedimentale (la prima essendo propedeutica alla seconda) da tenere nettamente distinte.

Per *conferimento delle intercettazioni* si intende la consegna dei verbali e delle registrazioni all'archivio delle intercettazioni. Il conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste materialmente nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale e della relativa documentazione cartacea nell'archivio riservato documentale.

Per *deposito delle intercettazioni* si intende la procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e commi 5 e 6 c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali (insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, e di cui può essere autorizzato il ritardato deposito dal GIP su richiesta del P.M. entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei singoli RIT.

Al conferimento si procede con la collaborazione del gestore, della polizia giudiziaria delegata e del personale addetto all'Archivio delle Intercettazioni, il quale ultimo assicurerà la vigilanza sulla corretta esecuzione delle operazioni di conferimento e sull'effettiva funzionalità degli ascolti delle intercettazioni conferite, procedendo a verifiche a campione delle stesse e segnalando al Procuratore Aggiunto delegato alla materia delle intercettazioni ed al Magistrato di riferimento per l'informatica ogni criticità del servizio.

Appare opportuno sottolineare che la legge prevede che le registrazioni e i verbali delle intercettazioni siano trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. "immediatamente", ai fini del deposito dei relativi atti ai difensori e del preliminare conferimento delle intercettazioni all' A.D.I.

L'espressione "immediatamente", salva l'ipotesi di procedimento incidentale cautelare di cui appresso si tratterà, deve essere riferita alla chiusura delle attività di intercettazione, in tale nozione dovendosi ricondurre non solo le operazioni di registrazione, ma anche quelle concernenti la redazione dei verbali.

Nei successivi cinque giorni si dovrà procedere al deposito degli atti ai difensori, salvo che il pubblico ministero richieda ed ottenga dal giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento.

Ritardato deposito

Da quanto precede risulta essenziale la tempestività delle determinazioni del pubblico ministero sull'opportunità di richiedere al giudice l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni "non oltre la chiusura delle indagini preliminari", ove ricorra il pericolo di grave pregiudizio alle indagini nel caso di discovery delle attività di captazione compiute.

Correlativamente, incomberà sulla polizia giudiziaria delegata l'onere di richiedere ed ottenere l'autorizzazione espressa, da parte del pubblico ministero, a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione. Ciò in quanto, essendo spesso necessario procedere al riascolto delle registrazioni, la polizia giudiziaria potrà rappresentare al pubblico ministero la necessità di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali. A tal fine, dopo la scadenza del periodo di intercettazione autorizzato dal giudice, la polizia giudiziaria ove necessario chiederà al pubblico ministero titolare dell'indagine di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali digitali di registrazione, indicando un termine. L'autorizzazione del P.M. dovrà essere adottata in forma scritta. Della autorizzazione la polizia giudiziaria darà notizia all'azienda fornitrice.

Alla scadenza del termine indicato, le aziende fornitrici procederanno all'interruzione del collegamento del loro server alla postazione di ascolto della polizia giudiziaria. Allo stesso modo le aziende procederanno ove il pubblico ministero non abbia autorizzato per iscritto la polizia giudiziaria delegata a conservare l'accesso al materiale intercettivo al fine di proseguire nel riascolto e nella documentazione dei risultati delle intercettazioni.

Trascrizione delle conversazioni e documentazione dei risultati delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria

Presso questo Ufficio la materia delle trascrizioni delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria era già stata regolata con circolare emanata in data 13/4/2016. Detta circolare disponeva che "Il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine non dovrà formare oggetto di trascrizione nelle informative, richieste di proroga e note di polizia giudiziaria. L'ufficiale di p.g. delegato all'ascolto ed alla redazione dei "brogliacci" si limiterà in tali casi ad indicare gli interlocutori della conversazione, astenendosi dal trascriverne il contenuto....Nelle ipotesi dubbie, la polizia giudiziaria si rivolgerà al pubblico ministero titolare delle indagini, alle cui direttive dovrà attenersi."

Le nuove disposizioni di legge impongono – nel medesimo solco - il massimo rigore nel tenere ben distinte le risultanze delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini di prova, che andranno allegate agli atti del procedimento, da quelle non rilevanti o inutilizzabili, che dovranno essere (e rimanere) custodite nel segreto dell'archivio riservato.

Occorre pertanto che il pubblico ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, assicuri che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

A tali fini avvierà un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, al fine di non documentare intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili. Come già prevedevano le citate disposizioni organizzative di questa Procura, i casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del pubblico ministero, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto (ove ritenga, il P.M. potrà a tal fine procedere personalmente all'ascolto) e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.

Il pubblico ministero dovrà in particolare vigilare affinché non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, come quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore ovvero conversazioni con parlamentari e dovrà assicurare che nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

Nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei cd. brogliacci

di ascolto, dovrà omettere ogni indicazione relativa al contenuto di esse, limitandosi ad indicare i soggetti in comunicazione e ad usare, secondo i casi, la dizione “conversazione non rilevante ai fini delle indagini” ovvero quella di “conversazione non utilizzabile”, in questo ultimo caso indicandone il motivo.

Le nuove disposizioni di legge impongono inoltre un radicale mutamento delle modalità con le quali la polizia giudiziaria deve riportare all’ufficio del pubblico ministero gli esiti delle operazioni di intercettazione.

Nelle annotazioni e nelle informative di reato la polizia giudiziaria dovrà evitare di riprodurre integralmente le conversazioni captate, limitandosi a sintetizzarne il contenuto e riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno la trascrizione del (solo) contenuto rilevante.

Ciò risulta espressamente previsto dalla legge nel caso di richiesta di misura cautelare, per evitare la divulgazione di contenuti non rilevanti. L’art. 291, comma 1-ter, c.p.p. prevede infatti che, nelle richieste di misure cautelari, siano "riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate". Benché tale disposizione non sia espressamente riferita anche agli atti d’indagine, appare opportuno che la polizia giudiziaria si attenga al medesimo principio nella redazione delle annotazioni che danno conto degli esiti delle intercettazioni, anche se depositate ai fini della richiesta di nuove intercettazioni o della proroga delle autorizzazioni già concesse.

Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell’Interno, senza l’autorizzazione scritta del P.M.. In nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

Gestione delle operazioni di intercettazione. Rapporti con l'ufficio GIP

La gestione del flusso autorizzativo relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante utilizzo dell’applicativo TIAP ed in particolare mediante accesso e gestione della partizione di esso, relativa a ciascun procedimento penale, denominata *Archivio Riservato*.

Per assicurare il conferimento *nell'Archivio digitale delle intercettazioni* è necessario che a ciascun RIT corrisponda un singolo "bersaglio". Sarà comunque possibile inoltrare una unica richiesta (cui potrà far seguito un unico decreto autorizzativo) relativa a molteplici RIT che dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse.

La trasmissione al GIP delle richieste avverrà — sino alla elaborazione di uno specifico protocollo con il Tribunale — con un sistema di "doppio binario", inviando la richiesta e gli allegati mediante sistema informatico TIAP e la sola richiesta anche in cartaceo. Analogamente si procederà nel caso di richiesta di proroga.

Le segreterie dei pubblici ministeri cureranno l’inserimento degli atti sotto indicati esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei "dedicati", da custodirsi nel fascicolo del P.M. e, contestualmente, previa digitalizzazione, all’interno *dell'Archivio Riservato TIAP*:

- annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione all’intercettazione o alla proroga unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni;
- richieste del pubblico ministero di autorizzazione all’intercettazione o alla proroga e decreti di urgenza;
- decreti di autorizzazione o di convalida del GIP;

- richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;
- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione.

I brogliacci di ascolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico unitamente alle fonie cui fanno riferimento.

A ciascun pubblico ministero compete la decisione in ordine alle profilature dei componenti del proprio ufficio (P.G. e personale di cancelleria). Si segnala che la profilatura a TIAP ordinario può essere distinta da quella all'Archivio Riservato TIAP, ed è altresì possibile escludere specifici soggetti ordinariamente autorizzati all'accesso a TIAP dalla visibilità di singoli procedimenti penali.

Gestione e chiusura delle operazioni di intercettazione. Incombenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti, mediante individuazione del gestore delegato e conservazione degli esiti delle attività tecniche nei *server* dedicati dal medesimo gestore allocati all'interno della Procura, con possibilità di trasferimento dell'ascolto (remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.

Dopo la chiusura, le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni dovranno essere trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero immediatamente, per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni.

Qualora il pubblico ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di ritardato deposito, al momento della conclusione delle indagini preliminari - individuabile in quello in cui si procede al deposito in segreteria degli atti di indagine ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ovvero in quello immediatamente precedente l'inoltro della richiesta di giudizio immediato - le intercettazioni dovranno formare oggetto delle procedure di selezione di cui agli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ovvero, se irrilevanti o inutilizzabili, definitivamente conferite all'Archivio delle Intercettazioni.

In caso di archiviazione dell'intero procedimento, le intercettazioni dovranno essere conferite all'archivio senza procedere alla descritta procedura di selezione.

Sino al conferimento nell'Archivio delle intercettazioni, le registrazioni verranno conservate con le modalità già previste e la relativa documentazione verrà trattenuta nel fascicolo del pubblico ministero.

All'atto della trasmissione al pubblico ministero del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

Nel caso di registrazioni non transitate sui server, il conferimento *all'Archivio delle intercettazioni* presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate.

Effettuato il conferimento e verificata da parte del personale preposto la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il gestore, su disposizione del P.M., procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto.

In via transitoria, attese le riferite difficoltà a garantire l'effettivo controllo del buon esito delle operazioni di conferimento e di fruibilità del materiale informatico conferito all'Archivio, al fine di soddisfare l'imprescindibile esigenza di evitare possibili (e irreparabili) dispersioni di materiale intercettivo a causa di eventuali malfunzionamenti del sistema, si dispone che i supporti informatici contenenti detto materiale utilizzati per

effettuare il conferimento siano trattenuti nei locali dell'Archivio riservato a cura del personale ad esso addetto e custoditi in modalità sicura fino al riscontro dell'avvenuto successo del conferimento e della fruibilità del materiale conferito. La distruzione di detti supporti potrà essere effettuata solo in epoca successiva alla procedura di acquisizione di cui all'art. 268 c.p.p.

Ulteriori adempimenti del P.M. e delle segreterie nella fase successiva alla chiusura delle intercettazioni

Relativamente alla procedura di deposito, benché l'art. 415-bis c.p.p. nulla dica al riguardo, è da ritenere che il pubblico ministero debba depositare presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti, corrispondentemente a quanto l'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. prevede debba procedersi, nel caso di richiesta di giudizio immediato, presso la cancelleria del giudice, con l'indicazione delle comunicazioni e dei flussi di dati ritenuti rilevanti ed utilizzabili (specificando progressivo, cd. bersaglio e numero del RIT).

È appena il caso di sottolineare l'importanza e la delicatezza di tali scelte al fine dell'efficace esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del pubblico ministero e dell'effettiva tenuta delle finalità di garanzia affidate all'Archivio delle Intercettazioni.

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso (o nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato), i difensori e gli indagati, oltre che consultare e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo del PM (ivi compresi gli atti relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti e inserite in tale fascicolo), possono accedere per via telematica agli atti relativi a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi formulando istanza di acquisizione direttamente al p.m., che provvede con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procederà - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p. Nei modelli 415 bis sarà pertanto inserita la seguente formula: *"l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6".*

La consultazione degli atti cartacei custoditi nell'archivio riservato documentale potrà essere autorizzata dal PM solo nel caso di fondata contestazione sulla conformità o intellegibilità degli atti digitalmente riversati nell'A.D.I. che li riproducono

Prima dell'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. , le registrazioni ed i verbali di ascolto delle conversazioni ritenute rilevanti inserite nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* verranno appositamente contraddistinte attraverso le funzionalità del programma informatico ministeriale e la documentazione delle stesse, già inserita nella partizione riservata del *TIAP*, verrà trasferita nel *TIAP* ordinario.

Analogamente, la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni ritenute rilevanti verrà inserita nel fascicolo del PM.

Al contrario, la documentazione anche cartacea relativa alle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e quella per la quale sia intervenuto provvedimento del giudice che ne neghi

la acquisizione al fascicolo, verrà definitivamente custodita nell'Archivio delle Intercettazioni.

Richieste di misura cautelare

Nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero riprodurrà, quando necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art. 291 co. 1-ter c.p.p.). In caso di dissenso del giudice, questi disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'Archivio delle Intercettazioni (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

Qualora al momento della richiesta le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. disporrà il conferimento nell'ADI delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tali fini predisporrà un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Unitamente alla richiesta il pubblico ministero metterà a disposizione del GIP nell'apposita sezione del TIAP la documentazione inerente alle attività di intercettazione utilizzate, previa copia dei relativi RIT *dall'Archivio Riservato TIAP* al fascicolo ordinario TIAP del procedimento penale, con facoltà di apposizione di *omissis* (possibili anche all'interno dello stesso sistema informatico) ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

Il difensore dell'indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate per la richiesta e della relativa documentazione nonché di trasporre, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le relative registrazioni. Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà comunque possibile per i difensori accedere *all'Archivio delle intercettazioni* per la consultazione delle fonia e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed autorizzazione del P.M. precedente.

Intercettazioni mediante captatore informatico

Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 -bis e 3 -quater ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis).

Il pubblico ministero inviterà la P.G. ad un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, stante la necessità di indicarli, ove possibile, nel verbale di cui all'art. 268, comma 1 c.p.p. (art. 89, co. 1, disp. att.), ovvero di indicare le ragioni per cui ciò sia impossibile.

In questi casi è necessario l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni, e le comunicazioni intercettate devono essere trasferite esclusivamente nell'Archivio delle Intercettazioni. Nel caso sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (art. 89, commi 2, 3 e 4, disp.att. c.p.p.).

La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni

Conformemente al dettato normativo che consente la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p. appare opportuno, nella prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

Accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni ed all'Archivio Riservato Documentale

Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione e la sorveglianza della tenuta *dell'Archivio Digitale Intercettazioni*, consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e *89-bis disp. att. c.p.p.* al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili.

La documentazione e le fonie custodite *nell'Archivio delle intercettazioni*, costituito dalle captazioni non rilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

L'ascolto avverrà avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto *Archivio*, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89 -*bis*, comma 2 disp. att. c.p.p., i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e da consulenti, nonché, ove necessario, il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati all'ascolto.

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi.

Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso sarà del pubblico ministero titolare, al quale i difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare istanza motivata.

Successivamente l'autorizzazione sarà rilasciata dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto delegato. I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente presso gli uffici *dell'Archivio digitale delle intercettazioni* dal personale dedicato.

Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato a provvedimento autorizzativo del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.p. ovvero, nel caso di istanza della P.O. ai sensi dell'art. 408 c.p.p., del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato.

Specifici protocolli saranno adottati per regolare l'accesso *all'Archivio Digitale Intercettazioni* ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In ogni caso, le modalità di svolgimento delle funzioni proprie *dell'Archivio Digitale Intercettazioni* e delle correlate attività di accesso ai dati ivi conservati dei soggetti a ciò legittimati saranno definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-*bis* disp. att. c.p.p.).

L'Archivio Riservato Documentale, destinato a contenere la sola documentazione cartacea inerente alle attività di intercettazioni, già informaticamente e per intero contenuta nel sistema TIAP, sarà allocato in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non autorizzati e costantemente monitorato. Ad esso sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa

autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato, qualora sia indispensabile la verifica della conformità della copia informatica all'originale.

L'implementazione delle banche dati logiche della Procura distrettuale

In considerazione della radicale innovazione della disciplina in materia di intercettazioni, saranno introdotte specifiche modifiche del Regolamento della Banca dati della Direzione distrettuale antimafia al fine di assicurare il contemperamento delle finalità di strumento di circolazione informativa ed efficace coordinamento investigativo proprie del sistema di gestione delle banche dati di cui all'art. 117 c.p.p. con la necessità di rafforzamento della protezione dei dati personali e della segretezza delle comunicazioni poste a fondamento dell'intervento legislativo.

Nessun inserimento di atti relativi alle procedure ex artt. 266 e ss. afferenti a procedimenti penali instaurati dopo il 31 agosto 2020 sarà eseguito sino all'adozione di tali disposizioni.

Disposizioni finali

Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte, alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione delle tecnologie impiegate ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione delle relative procedure.

Il Procuratore Aggiunto delegato alla tenuta e alla sorveglianza *dell'Archivio delle Intercettazioni* assicura, d'intesa, per gli aspetti di rispettivo interesse, con il Magistrato di riferimento per l'Informatica, e il Dirigente amministrativo, il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Si invii ai Magistrati dell'Ufficio e al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta, per quanto di competenza, al Consiglio Giudiziario in sede.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Presidente della Camera penale di Firenze e al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si trasmetta altresì all'Autorità di Garanzia della protezione dei dati personali ed al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Si invii ai Sigg. Dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria del Distretto e ai sigg. Comandanti delle aliquote della Sezione di polizia giudiziaria in sede.

Si invii altresì ai responsabili delle ditte autorizzate alla gestione delle intercettazioni.

Firenze, 27/8/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Creazzo

